

REGOLAMENTO (CEE) N. 569/76 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

che prevede misure speciali per i semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la produzione dei semi di lino presenta un interesse crescente per la Comunità; che, per favorire lo sviluppo di tale produzione, sottoposta alla concorrenza diretta dei semi di lino importati dai paesi terzi a dazi nulli, bisogna prevedere misure di sostegno appropriate;

considerando che a tal fine la vendita sul mercato dei loro raccolti deve assicurare ai produttori della Comunità una remunerazione equa, il cui livello può essere definito da un prezzo di obiettivo; che la differenza tra detto prezzo ed il prezzo constatato per i semi di lino sul mercato mondiale corrisponde all'ammontare dell'integrazione che bisogna concedere per raggiungere l'obiettivo da conseguire;

considerando che bisogna prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri a seguito degli obblighi che derivano dall'applicazione del presente regolamento, conformemente alle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializ-

zazione che inizia l'anno successivo e secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, un prezzo di obiettivo dei semi di lino della voce 12.01 della tariffa doganale comune. Detto prezzo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità.

Tuttavia, il prezzo d'obiettivo valido per la campagna 1976/1977 è fissato entro il 1° agosto 1976.

2. Il prezzo di obiettivo si applica durante tutta la campagna di commercializzazione in questione; detta campagna si svolge nel periodo dal 1° agosto al 31 luglio.

3. Il prezzo di obiettivo si riferisce ad una qualità tipo. Detta qualità è determinata dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Quando il prezzo di obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino, un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi viene accordata per i semi di lino raccolti nella Comunità.

2. L'integrazione è accordata per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino sia stato seminato e raccolto. Tale rendimento indicativo può essere differenziato tenuto conto delle caratteristiche del lino prodotto e del rendimento constatato nelle principali zone di produzione della Comunità.

Tuttavia, qualora per la campagna 1976/1977 l'applicazione del primo comma comporti, per il lino destinato principalmente alla produzione di semi, un importo di integrazione inferiore a 125 unità di conto per ettaro di superficie sulla quale il lino sia stato seminato e raccolto, l'importo dell'integrazione da concedere per tale prodotto è fissato a 125 unità di conto per ettaro.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta:

a) i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale;

⁽¹⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

b) le regole generali secondo le quali l'integrazione è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo delle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto nella Comunità per stabilire il loro diritto all'integrazione.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, si determinano :

- a) il prezzo medio del mercato mondiale ;
- b) le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del

presente regolamento. Tali dati sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione e di diffusione di detti dati sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 4

Le disposizioni relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime di integrazione di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.